

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^A CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:
A(omissis) rappresentata e difesa dall' Avv. (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso
l'Avv. (omissis)

ATTORE

BANCA S.P.A. (C.F. **OMISSIS**) rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) elettivamente
domiciliata in (omissis) presso lo Studio dei suddetti Avvocati

CONVENUTO

CONCLUSIONI

La parte attrice ha concluso come da memoria ex art. 183 comma 6 nr. 1 c.p.c.
La parte convenuta ha concluso come da foglio depositato nel fascicolo informatico.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A(omissis) ha convenuto in giudizio **Banca S.p.A.** per ottenere il risarcimento del danno – quantificato
in complessivi € 3.800 – pari all'importo che la convenuta, nella veste di negoziatrice di titoli contraffatti
presentati all'incasso, aveva attinto dai depositi riferibili all'attrice esistenti presso la trattaria **Banca 1
S.p.A.**

La somma è stata incrementata ad € 5.178,87 mediante l'inclusione di quanto dovuto per l'assistenza
stragiudiziale prestata.

L'attrice ha allegato che gli assegni - muniti della clausola di intrasferibilità - sono stati posti all'incasso
presso le filiali della convenuta da un soggetto diverso dai legittimi beneficiari (identificati in (omissis)e
(omissis)) cui erano stati inviati a titolo di risarcimento dei danni subiti per sinistri stradali, previa
contraffazione dei titoli mediante sostituzione del nome e cognome del beneficiario effettivo con altro
nominativo.

Il pagamento aveva avuto luogo, pertanto, in palese violazione degli ordini impartiti dall'emittente.

Attesa la responsabilità contrattuale – ovvero, in subordine, aquiliana - della convenuta nella veste di
istituto negoziatore dei titoli, l'ha citata in giudizio nei termini sopra evidenziati.

La convenuta si è costituita contestando il fondamento della domanda sul rilievo dell'assenza di alcuna
responsabilità nell'attività di negoziazione dei titoli avendo operato con la diligenza esigibile
nell'identificazione del presentatore – la cui identità era stata verificata in sede di pregressa apertura del
conto corrente - mediante l'acquisizione sia della carta d'identità (corredata della foto) che del codice
fiscale. In assenza di tracce evidenti di contraffazione sia degli assegni che dei documenti di
identificazione presentati, le cautele adottate devono ritenersi sufficienti a garantire la legittimazione
all'incasso del presentatore del titolo.

Di contro, ha eccepito la sussistenza di una responsabilità concorrente dell'attrice per aver utilizzato un
sistema inadeguato di trasmissione dei titoli, quale quello postale, nonché la sussistenza dei presupposti
per la temerarietà della lite da essa introdotta, chiedendone la condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. Ha
concluso quindi per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del risarcimento richiesto
ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Limitato lo svolgimento dell'attività istruttoria al solo deposito delle memorie, acquisiti i titoli in originale, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda è priva di fondamento.

Oggetto della controversia è la negoziazione di due assegni di traenza muniti della clausola di intrasferibilità:

- il primo recante nr. xxx dell'importo di € 2.000 intestato a (omissis);
- il secondo recante nr. xxxx dell'importo di € 1.800 intestato a (omissis).

Dalla documentazione agli atti è emerso che:

- in data 17.01.2018 **Banca 1 S.p.A.** ha emesso, nell'interesse dell'attrice, l'assegno nr. xxx dell'importo di € 2.000 recante quale beneficiario (omissis) e l'assegno nr. (omissis) dell'importo di € 1.800 recante quale beneficiario (omissis);
 - i suddetti titoli, recanti il diverso nominativo di (omissis) come beneficiario, sono stati, rispettivamente in data 26.01.2018 e 31.01.18, posti all'incasso presso una filiale di **Banca 2**, previa girata, mediante contestuale versamento sul conto corrente acceso il precedente 14.04.2017. L'identificazione in sede di apertura del conto corrente risulta effettuata mediante esibizione della carta d'identità e del codice fiscale, nonché verifica di tali documenti, rispettivamente presso la Direzione centrale della polizia criminale e l'Agenzia delle Entrate;
 - l'attrice ha contestato l'avvenuta contraffazione di tali assegni nella parte riguardante il nominativo del beneficiario disconoscendo la valenza liberatoria del pagamento.
- Tanto premesso in fatto, va evidenziato che gli assegni di cui si discute sono caratterizzati dalla peculiarità di essere privi della sottoscrizione dell'emittente in quanto tratti per conto terzi: essi sono – invero – sottoscritti direttamente dal beneficiario con girata in favore di sè stesso.

Come espresso da questo Tribunale in pronunce relative a controversie di analogo tenore, la questione relativa alla natura giuridica della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno dotato di clausola di non trasferibilità è stata oggetto dell'ordinanza nr. 14712/07 resa dalle SS. UU. Della Suprema Corte che ha qualificato la stessa come responsabilità contrattuale e, segnatamente, quale responsabilità "da contatto sociale" per violazione di uno specifico obbligo protettivo della sfera giuridica dei soggetti coinvolti sulla base del principio di buona fede integrativa. Tale canone è ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto.

In continuità con tale principio si pone la successiva ordinanza n. 12477 resa dalle SS.UU. in data 21/05/2018 che ha stabilito che – ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, (c.d. legge assegni) – "la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2" essendo – pertanto - tenuta a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

Così ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale, reputa il Tribunale che la tale onere sia stato assolto dalla convenuta per le ragioni che si espongono di seguito.

Va premesso che gli assegni sono stati incassati in data 26.01.2018 e 31.01.18 da tale (omissis), il quale non era una persona sconosciuta alla banca negoziatrice, ma un correntista della stessa, poiché aveva aperto il conto corrente in data 14.04.2017, fornendo i propri documenti identificativi.

In secondo luogo va rilevato che sia tali documenti che i titoli – per quanto consentito dalla delibazione delle copie allegate - non presentano tracce di evidente contraffazione, ossia, percepibili ictu oculi sì da non risultare l'operazione eseguita come sospetta.

Procedendo alla disamina dei titoli negoziati per l'incasso, non si ritiene possibile rilevare le difformità denunciate da parte attrice con riferimento ai caratteri utilizzati per stampare il nome ed il cognome del sedicente prenditore (più grandi e più distanziati, recanti il simbolo “□” in luogo della “E” e aventi inchiostrazione più tenue) in quanto l'esame sia visivo che tattile della microforatura applicata al titolo falsificato porta a ritenere come sotto tale aspetto il titolo sia stato confezionato con altissima cura, tanto da garantirne un'uniformità grafica.

Tra l'altro, nella Circolare ABI Serie Tecnica n. 21, dd. 12 giugno 2014, che disciplina i requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, la microforatura è espressamente indicata quale misura atta a rendere difficoltosa la falsificazione dei titoli, per cui l'impiego di tale tecnica suggerisce – ragionevolmente - l'esclusione dell'ipotesi di un'avvenuta contraffazione.

A ciò deve aggiungersi che la valutazione odierna deve tenere in considerazione le tempistiche - verosimilmente contenute - connesse all'ordinario svolgimento dell'attività da parte del soggetto preposto allo sportello il cui grado di accuratezza nella valutazione dei titoli non può certo essere esteso sino a pretendere un controllo sofisticato che postula, di contro, l'utilizzo di macchinari.

Nessuna valenza specifica può attribuirsi alla circostanza che gli assegni siano stati negoziati presso filiali distanti centinaia di chilometri dal luogo di emissione rientrando tale modalità nella fisiologica operatività del correntista.

Pertanto, difformemente da quanto sostenuto da parte attrice, non si ravvisa la violazione del canone minimo di diligenza richiesto all'operatore professionale, non presentando i titoli elementi evidenti che avrebbero dovuto indurre al sospetto l'operatore.

Non varrebbe a smentire siffatta conclusione la doglianza formulata dall'attrice relativa alla supposta inidoneità della condotta serbata per violazione delle indicazioni contenute nella Circolare ABI del 7.5.01.

La questione – come noto – è stata oggetto di un recente approdo della Suprema Corte cui questo giudice intende adeguarsi. Con la pronuncia nr. 34108/19 la Corte ha chiarito che, sebbene lo standard di diligenza richiedibile al debitore professionale possa essere desunto anche da regolamentazioni di natura negoziale dettate da associazioni di categorie professionali, tuttavia, non può essere riconosciuta a queste ultime alcuna natura precettiva o cogente poiché esse non introducono alcuna prescrizione per gli associati bensì si limitano a segnalare l'opportunità di adottare prassi virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere citati in giudizi di carattere risarcitorio. Pertanto, la violazione – ove accertata – di tali prescrizioni non vale a fondare il giudizio di responsabilità della banca negoziatrice.

Nello stesso solco si è posta la recente ordinanza della Suprema Corte nr. 3649/21 resa in data 12.2.21 la quale ha stabilito il seguente principio: “la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 3 e 4 e segg., D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. c) e d), R.D. n. 635 del 1940, art. 292). Pertanto...l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, nè alcuna indagine presso il Comune di nascita”. Più in dettaglio la sentenza n. 34107/2019 resa dalla Suprema Corte riguardo all'attività della banca negoziatrice ha stabilito che “...nei rapporti tra intermediari e clientela il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 19 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1 lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela

debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo.

E' imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti".

Consegue il rigetto delle domande svolte da parte attrice.

Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.

Non si ravvisano i presupposti per far luogo alla richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. non essendo l'iniziativa giudiziale connotata da male fede o colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:

1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in € 2.552 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.

Milano, 04/05/2023

Il giudice
Carmela Gallina